

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - concorso dei creditori - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17413 del 13/07/2017

Fideiussore "solvens" del fallito - Credito di regresso - Natura - Concorsuale - Fondamento - Conseguenze - Ammissione al passivo con riserva - Necessità - Esclusione.

Il credito di regresso del fideiussore, che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale, ha natura concorsuale, in quanto esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto, mutuandone la concorsualità, senza violare, quindi, il principio di cristallizzazione della massa passiva. Ne consegue che il fideiussore "solvens" può esercitare il credito di regresso, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche qualora non ne abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo con riserva.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17413 del 13/07/2017